



COMUNE DI SANT'ANTIMO  
Provincia di Napoli  
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 30.11.2011

**OGGETTO:** Approvazione regolamento sulla gestione del centro di raccolta comunale;

L'anno duemilaundici e questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 16,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23.11.2011 prot. 37054 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1<sup>a</sup> convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 21 e assenti n. 10 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- se- nti	N Or d	Cognome e Nome	pre- sen- ti	As- sen- ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO		X
2	CEPARANO CARLO	X		18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958	X	
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	GUISCARDO DOMENICO		X	21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO		X	22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE		X	24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	PETRONE GAETANO		X	26	FLAGIELLO FRANCESCO	X	
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO	X	
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	GIACCIO GIOVANNI	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	MARONE RAFFAELE	X	
16	CAPPUCCIO NELLO		X				

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

O M I S S I S

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.**

**L'ASSESSORE ALL'IGIENE**

**Premesso:**

**che** con Determina Dirigenziale n. 4860 del 24.04.2009, è stato assegnato dalla Provincia al Comune di Sant'Antimo un finanziamento per la realizzazione di un centro di raccolta comunale ex (isola ecologica);

**Che** con nota prot, n° 17104 del 04.08.2009 la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici ha comunicato il parere di compatibilità sismica del Progetto di realizzazione un centro di raccolta comunale con annessa viabilità in località Toriello-Separiello;

**Che** con nota prot. n°31912 del 25.10.2011 l'Arch. Paola Cerotto, Dirigente del III Settore UTC, ha comunicato che i lavori di realizzazione del centro di raccolta comunale sono formalmente conclusi;

**Considerato che** i centri di raccolta comunale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m.;

**Tenuto conto** che i centri di raccolta comunale sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Rilevato che** appare comunque necessario che si provveda sin da subito ad una oculata gestione del centro per evitare da un lato problematiche gestionali e dall'altro possibili inadempienze normative;

**Che** per migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, nonché, garantire l'efficienza dei servizi e il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente, occorre disciplinare i servizi con un regolamento comunale per la gestione del Centro di Raccolta Comunale, in attuazione delle nuove normative in materia;

**Pertanto** il Servizio Igiene, ha elaborato un Regolamento Comunale per la gestione del Centro di Raccolta Comunale;

**Che** il regolamento Comunale fa riferimento al DM 13/05/2009 a modifica del DM 08/04/ 2008;

**Che** il regolamento per la gestione del Centro di Raccolta Comunale è composto da **21 articoli e un allegato**;

**Che** con nota prot. n. 30962 del 20.10.2011 il predetto Regolamento, è stato sottoposto alla seconda commissione consiliare per un parere in merito;

**Che** la commissione con verbale prot. n. 472 del 24.10.2011, decide di sottomettere il Regolamento all'attenzione del Consiglio Comunale;

**Considerato** che il nuovo Regolamento Comunale per la gestione del Centro di Raccolta Comunale è conforme alle norme di legge e rispondente alle esigenze locali;

Visti gli articoli 178,179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto DM 13/05/2009 a modifica del DM 08/04/ 2008;

### PROPONE

Per i motivi esposti in premessa e che di seguito s'intendono riportati;

**di approvare** il nuovo Regolamento Comunale per la gestione del Centro di Raccolta Comunale che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, composto da 21 articoli ed un allegato;

L'Assessore all'Igiene  
Geom. Salvatore Castiglione



### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Letta** la proposta di delibera in merito all'oggetto formulata dall'Assessore ad oggetto: **"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE"**;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**A maggioranza di voti** legalmente espressi nei modi e forme di legge;


### DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dall'Assessore ad oggetto: **"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE"**

Di dare atto che la proposta indicata, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, é corredata del solo parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 53 del TUEL 267/2000, stante l'insussistenza di oneri di spesa.

Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.lgs. 18.08.2000 n° 267;

Di incaricare la Responsabile del IV Settore di predisporre i conseguenti atti.



Comune di **Sant'Antimo**

## **Regolamento sulla gestione del Centro di raccolta Comunale**

Art. 183, comma 1, lettera cc, del D.lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i. – DM 13/05/2009 a  
modifica del DM 08/04/ 2008.

## Indice

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta.....	3
Art. 4 – Criteri generali per la gestione.....	3
Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta.....	4
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento.....	4
Art. 7 – Rifiuti conferibili.....	5
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili.....	6
Art. 9 – Pesatura dei rifiuti.....	9
Art. 10 – Orario di apertura.....	9
Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti.....	9
Art. 12 – Modalità del conferimento.....	9
Art. 13 – Altre norme di comportamento.....	10
Art. 14 – Cooperazione del gestore.....	10
Art. 15 – Danni e risarcimenti.....	11
Art. 16 – Controllo del Comune.....	11
Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti.....	11
Art. 18 – Divieti.....	11
Art. 19 – Sanzioni.....	12
Art. 20 – Rinvio normativo.....	12
Art. 21 – Periodo transitorio.....	13
Allegato A.....	14

## Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

## Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
  - a) **Centro di raccolta comunale:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
  - b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
  - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
  - d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
  - e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
  - f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
  - g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
  - h) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

## Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali della "Nuova disciplina sui centri di raccolta", DM 13/05/2009 a modifica del DM 08/04/ 2008.

## Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
  - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
  - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;

- c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
  - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
  - e) salvaguardare l'ambiente;
  - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 13/05/2009 a modifica del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
  - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
  - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta;
  - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
  - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
  - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
  - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta**

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del Centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

#### **Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento**

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia;
3. le modalità di accesso vengono stabilite con decreto dirigenziale. Tale decreto dovrà contenere i Comuni i cui cittadini sono autorizzati a conferire e le modalità di controllo dell'accesso (iscrizione al ruolo TARSU, autorizzazioni

per ditte Edili che hanno effettuato lavori nei Comuni autorizzati a conferire, ecc.)

#### Art. 7 - Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* 20 01 28
22. detersivi contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detersivi diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*, 20 01 34
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01

30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	160216
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18
34. Imballaggi in materiali compositi	15 01 05
35. Imballaggi in materiale tessile	15 01 09
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03
37. Filtri olio	16 01 07*
38. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol di uso domestico)	16 05 04* 16 05 05
39. rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04
40. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34
41. rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41
42. altri rifiuti non biodegradabili.	20 02 03

Possono essere inoltre conferiti i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), del D.lgs 03.04.2006, n°152 e s.m.i.

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco \* a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti (allegato 1), prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, rispettando le quantità e le modalità indicate nel presente regolamento (Allegato A)
4. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

#### Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER
-------------	------------

1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	da definire
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite
9. rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Nessun limite
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	Nessun limite
12. solventi	20 01 13*	da definire
13. acidi	20 01 14*	da definire
14. sostanze alcaline	20 01 15*	da definire
15. prodotti fotochimici	20 01 17*	da definire
16. pesticidi	20 01 19*	da definire
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	da definire
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Nessun limite
19. oli e grassi commestibili	20 01 25	Nessun limite
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	da definire
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	da definire
22. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	da definire
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30	da definire
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Nessun limite
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*, 20 01 34	Da definire
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Nessun limite
27. rifiuti plastici	20 01 39	Nessun limite
28. rifiuti metallici	20 01 40	Nessun limite
29. sfalci e potature	20 02 01	Nessun limite
30. ingombranti	20 03 07	Nessun limite

31. cartucce toner esaurite	20 03 99	Nessun limite
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.		Da definire
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08 03 18	Da definire
34. Imballaggi in materiali compositi	15 01 05	Da definire
35. Imballaggi in materiale tessile	15 01 09	Da definire
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16 01 03	Da definire
37. Filtri olio	16 01 07*	Da definire
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	Da definire
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol di uso domestico)	16 05 04* 16 05 05	Da definire
40. rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	Da definire
41. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	Da definire
42. rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20 01 41	Da definire
43. altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	Da definire

3. Per tutti i rifiuti per i quali è previsto un limite di conferimento (anche se da definire), possono essere previsti dal Gestore del Centro modalità particolari di conferimento (ad es. previo appuntamento, ecc.). Tali modalità andranno comunicate al Comune nel corso del periodo transitorio previsto dall'art. 21 e rese note con opportuna pubblicità;
4. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nell'allegato A.

### **Art. 9 – Pesatura dei rifiuti**

Il gestore può prevedere la pesatura in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente, anche al fine di promuovere azioni premianti per gli utenti.

### **Art. 10 – Orario di apertura**

Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune, concordemente a quanto previsto dal Disciplinare dei servizi approvato per il Gestore. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

### **Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti**

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:
  - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
  - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.
2. In occasione di ciascun conferimento:
  - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
  - b) le utenze non domestiche che conferiscono sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 13/05/2009 a modifica del DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
3. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.
4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

### **Art. 12 – Modalità del conferimento**

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

#### **Art. 13 – Altre norme di comportamento**

7. I soggetti conferenti sono tenuti a:
  - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
  - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
  - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

#### **Art. 14 – Cooperazione del gestore**

Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di raccolta;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
  - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
  - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
  - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;

c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

#### **Art. 15 – Danni e risarcimenti**

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

#### **Art. 16 – Controllo del Comune**

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale, dell'Ispettore Ambientale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

#### **Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti**

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, salvo quanto previsto nel Disciplinare dei servizi concordato con il Gestore.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo quanto previsto nelle Convenzioni e nei Disciplinari dei servizi concordati con il Gestore.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

#### **Art. 18 – Divieti**

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta
2. E' altresì vietato:
  - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
  - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
  - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;

- d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
- e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

#### Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento: la Polizia municipale, gli Ispettori ambientali, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale, agli Ispettori Ambientali e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

#### Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.

2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia;

#### **Art. 21 -- Periodo transitorio**

1. Il gestore del Centro di Raccolta, per quanto di sua competenza, ha sei mesi di termine per adeguare i propri servizi a quanto previsto nel presente regolamento, fatta eccezione per gli adempimenti previsti dalla normativa superiore.

Allegato A

Criteri quantitativi e qualitativi di assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

CER	Tipologie di rifiuto conferibile	quantità massime
20 01 01	Carta e cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 01	imballaggi in cartone	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
15 01 02 15 01 04 15 01 07 15 01 06	imballaggi in vetro, plastica e metallo (fino a 5 Litri di capacità)	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Vetro ingombrante (lastre)	max 5 pezzi all'anno
20 01 36*	Tubi catodici e lampade fluorescenti	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 01 31 * 20 01 32 *	Farmaci scaduti	Max 5 confezioni l'anno
	Pile esauste	senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio dei Comuni autorizzati e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20 03 07	Ingombranti misti (es.mobili costituiti da diversi materiali)	Max 3 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Max 10 pezzi all'anno
20 01 40	Ingombranti di metallo (ferro, acciaio, ecc.)	Max 3 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 38	Ingombranti costituiti da beni durevoli di legno	Max 3 pezzi e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti di pezzi all'anno

20 01 23 *	RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Max 3 pezzi. Senza limiti di pezzi all'anno
20 01 35 *		
20 01 36 *		
20 02 01	Rifiuti Vegetali di sfalci e potature	un metro cubo e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di raccolta. Senza limiti all'anno

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Intervengono i consiglieri Esemplio Francesco, Mariniello Immacolata, Pedata Ferdinando (58) e Di Giuseppe Pasquale;

Il Presidente mette a votazione il 3° punto all'O.d.G.;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore all'Igiene Castigione Salvatore allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Presenti 21 assenti 10;

Favorevoli 19 Astenuti 2

### DELIBERA

**DI APPROVARE** il nuovo Regolamento proposto dall'Assessore ad oggetto: " Regolamento sulla gestione del centro di raccolta comunale" che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

210045

Parere allegato alla delibera di C.C. n. 45 del 30/11/2011

**Parere Tecnico**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Lì 24.11.2011

Il Funzionario  
(Dott.ssa Lucia Nardi)

**Parere di regolarità contabile**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere non dovuto art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Lì 24.11.11



Il Funzionario  
(Dr. Gianluigi Di Ronza)

**Parere di conformità**

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:  
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Lì 24.11.11

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Patrizia Magnoni)



**Punto n. 3 o.d.g.**

**“Approvazione regolamento sulla gestione del centro di raccolta comunale”**

**PRESIDENTE:** Chi vuole la parola? La parola al Consigliere Esemplio.

**CONSIGLIERE ESEMPIO:** Presidente, come il punto precedente, se è previsto l'intervento del Sindaco per me va bene per capire un po' il regolamento.

**PRESIDENTE:** La parola al Sindaco Piemonte.

**SINDACO:** Mi preme innanzitutto sottolineare una cosa che può sembrare un cavillo, ma in realtà è di sostanziale importanza; non a caso potete leggere che parliamo di regolamento sulla gestione del centro di raccolta comunale e non parliamo di isola ecologica, potrebbe sembrare strano, perché il Sindaco ha sempre parlato di isola ecologica, come mai adesso parla di centro di raccolta? Il centro di raccolta è qualcosa in più dell'isola ecologica; l'isola ecologica è un centro dove si raccolgono, anche se attualmente può sembrare strano, faccio un bisticcio di parole, l'isola ecologica è dove si raccolgono, certamente normato, chiuso etc., alcuni tipi di rifiuti; abbiamo avuto la possibilità, grazie al finanziamento fatto dalla Provincia di Napoli, all'epoca Provincia retta dal centro – sinistra, proseguita, poi, dalla gestione del centro – destra, abbiamo avuto la possibilità di fare probabilmente una delle più grandi isole ecologiche che ci sono nella provincia di Napoli, siamo a ben 4.800 mq. La cosa importante è che avremo la possibilità di accogliere tutti i prodotti di rifiuti solidi urbani, nessuno escluso, chiaramente escluso il secco perché è illegale avere un centro di raccolta del secco, in questo caso si parlerebbe di centro di trasferimento. Abbiamo avuto la possibilità anche di trattenere per 36 ore l'umido in maniera fondamentale, avremo la possibilità di accogliere dai pneumatici agli oli esausti, al vetro, agli ingombranti, a irae, agli apparecchi elettromedicali, ai farmaci, alle pile e non me ne vengono altri, per cui abbiamo, così come dice la legge, chiamato centro di raccolta. Questo regolamento è semplicemente per dare ai cittadini la possibilità di capire come si può arrivare, cosa si può portare, i tempi di conferimento, quale cosa possono portare i cittadini e secondo quale modalità. Facendo delle piccole premesse, che cosa significa detentore e cosa significa utenza, cosa significa utenza domestica, piuttosto che l'utenza non domestica, che cosa sono irae etc., è una sorta di mettere insieme tutte le normative per renderlo il tutto abbastanza chiaro, con dei codici, che sono i cosiddetti codici regionali CER, che non sono stati messi per dare segno di cultura o vedere quanto siamo bravi, ma semplicemente per fare capire ai cittadini in

maniera molto chiara cosa si può conferire e dove va conferito. Sapete bene che gli errori che sono stati sempre fatti, ma in tutti i Comuni dove mi sono recato, era sempre: "Ma la plastica dove si mette? Il tetrapak dove si mette? Dove si mette questo o l'altro?" con problemi notevoli; noi l'abbiamo normato, abbiamo scritto esattamente quello che deve essere preso, ripeto, veramente tutto. L'isola ecologica sarà aperta sia mattina che pomeriggio, presenterà la possibilità di pesare i rifiuti, i rifiuti una volta pesati daranno luogo a delle incentivazioni, a delle premialità, che saranno di tre tipi diversi sostanzialmente: la premialità che potrà essere sottoforma di risparmio della tassa per l'anno successivo, oppure sottoforma di premi compatibili, immagino una ecobait, piuttosto che monopattini o quant'altro, e l'altra possibilità che abbiamo previsto è dare ai cittadini, in base a quanti rifiuti differenziati portano e in base anche alla qualità del rifiuto differenziato che portano, dare dei premi sottoforma di buoni mense e questo potrebbe essere più gradito al cittadino stesso. È previsto cosa non si può portare, è previsto come devono essere conferiti, quante persone ci saranno, gli orari di apertura, veramente un po' tutto. Quindi, volendo usare un termine estremamente conciso, abbiamo cercato di scrivere come funzionerà l'isola ecologica, ripeto, a partire da domani mattina in maniera ufficiale, in maniera un po' più coreografica nel weekend 14 e 15 gennaio.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Pedata Ferdinando 1958.

**CONSIGLIERE PEDATA 1958:** Sindaco, a noi starebbe anche bene questo regolamento, perché è un bene per il paese, il problema che mi pongo, però, quale è? Non vorrei che, facendo tutto questo, la raccolta del centro ecologico, dopo ci comporterebbe una spesa multipla, ancora di più per quanto riguarda i rifiuti per i cittadini di Sant'Antimo, perché onestamente già non ne possono più di tutti questi soldi per la spazzatura, che, poi, sinceramente, diciamoci la verità, non è che funzioni così tanto questo servizio. È un parere mio. Credo che lei mi possa dare una spiegazione in merito eventuale riguardo a spese ulteriori, magari per una nuova gara d'appalto per questo centro ecologico. Grazie.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Mariniello.

**CONSIGLIERE MARINIELLO:** Volevo chiedere al Sindaco, siccome lui ha parlato nel suo intervento di premialità e ha elencato in particolare tre tipi di premialità, che dovrebbero avvantaggiare la cittadinanza, vorrei sapere nel regolamento dove sono elencati questi meccanismi di cui prima ci riferiva. Grazie.

**PRESIDENTE:** La parola al Sindaco.

**SINDACO:** Non a caso credo di aver usato il termine "stiamo ipotizzando queste premialità"; le premialità non vanno inserite nel regolamento della raccolta dei rifiuti, perché la raccolta dei rifiuti è come si portano i rifiuti all'isola ecologica, dove vengono messi e come vengono distribuiti. Le premialità fanno parte di un qualcosa di diverso, che ha a che fare, invece, con quando i cittadini devono pagare e come pagare, quindi non rientrano nel regolamento della gestione del centro raccolta. Chiaramente queste premialità che noi stiamo elaborando e le elaboriamo proprio nell'ottica di quello che diceva il Consigliere Pedata. La premialità deve avere l'intento di incentivare la raccolta differenziata, partendo dal presupposto che nella vita qualsiasi cosa vantaggiosa ha un prezzo; partiamo da presupposto, io personalmente parto dal presupposto che l'ecologia, così come la salute, ha un prezzo; lo Stato non si preoccupa quando stabilisce quanto spendere per la salute, non si preoccupa di sapere se questo ha un ritorno economico, lo Stato si preoccupa di dare salute ai propri cittadini; un Amministratore deve preoccuparsi di dare sanità al proprio paese e non a caso uso il termine sanità e non salute, nel senso che deve preoccuparsi di garantire l'aspetto visivo, l'aspetto sociale, l'aspetto sanitario, tutte queste cose che significa, volendo usare un termine molto banale, ecologia, che hanno un prezzo. Sapete tutti che la raccolta differenziata all'inizio ha un prezzo maggiore rispetto alla raccolta cosiddetta a cassonetto, perché la raccolta a cassonetto, per essere banali, richiede venti persone con tre mezzi, chiaramente sono numeri che sto inventando in questo momento, è un esempio, la raccolta differenziata piuttosto richiede trenta persone con cinque mezzi, quindi questo ha nell'immediato un impatto negativo per quanto riguarda il costo. La raccolta differenziata, però, quando sale a un certo valore determina tre, quattro cose importanti, la prima cosa è la riduzione del prezzo di conferimento del talquale o del secco; voglio essere più chiaro, perché è un concetto che non tutti conoscono, voi lo conoscete benissimo, ma ci sono i cittadini che ci ascoltano, un Comune raccoglie l'immondizia e la porta nella discarica, piuttosto che nell'inceneritore, piuttosto che nello stir per portare queste cose, quanto paga e chi stabilisce quanto paga? Lo stabilisce la Provincia, ma non in base alla simpatia del Sindaco o del Comune, lo stabilisce in base a dei parametri, che sono lo storico della raccolta differenziata; voglio essere più chiaro, più un Comune fa una raccolta differenziata alta meno paga il conferimento del talquale; attualmente il Comune di Sant'Antimo si trova in una fascia media, ci sono Comuni, mi riferisco per esempio a Grumo, che hanno uno storico maggiore del

nostro, hanno una raccolta differenziata a certi livelli, datata da più tempo rispetto a noi e pagano 87, 88, 78, questi sono i prezzi che hanno oscillato in questi ultimi tempi; il Comune di Sant'Antimo per portare la stessa tonnellata di immondizia paga 118 euro al mese, il Comune di Casandrino, il Comune di Melito, il Comune di Giugliano pagano 129 euro a tonnellata, alcuni Comuni, che hanno raccolta differenziata quasi zero, pagano 140. Se noi aumentiamo la raccolta differenziata che ci costa? Riduciamo il costo del conferimento del talquale, primo vantaggio. Secondo vantaggio, ci sono delle precise multe che vengono erogate ai Comuni che non fanno la raccolta differenziata, quindi se un Comune supera dal 2012 la soglia prevista del 50%, che è una soglia piuttosto alta, allora se un Comune è al di sotto di questa soglia ha un ulteriore svantaggio; c'è, poi, il vantaggio principale che dicevo prima, che dobbiamo tutelare il mondo, l'ambiente per noi e per i nostri figli; fare raccolta differenziata significa minore quantità di rifiuti che vengono messi in discarica, minore quantità di rifiuti che vengono messi nell'inceneritore, con tutti i vantaggi ecologici che voi sapete. Per quanto riguarda la gestione dell'isola ecologica, quanto costa? È chiaro che la gestione dell'isola ecologica ha un costo; prevedo, ma non lo dico io, sono i dati che ho raccolto un po' io in giro, mediamente l'apertura di un centro di raccolta comunale, che è reso obbligatorio e che è indicato da tutte le normative italiane e, leggete bene, siamo stati penalizzati, abbiamo avuto una multa da parte della Comunità Europea, se andate a leggere il dispositivo nel dispositivo, tra le tante cose, c'è anche che in Campania c'è un numero di isole ecologiche al di sotto di quello che è ritenuto giusto; quindi la Comunità Europea ci sta multando e ci ha tolto 500 milioni di euro semplicemente perché noi, tra le tante cose, non abbiamo il numero sufficiente di isole ecologiche o di centri di raccolta. Detto questo, la media è che si ha un aumento mediamente con la sola apertura dell'isola ecologica del 10% di raccolta differenziata, il che significa che potremmo salvare tranquillamente l'anno prossimo ed essere abbastanza certi di poter superare in maniera stabile il 50%, con i vantaggi che vi dicevo prima. Quanto costa? Attualmente sono state fatte delle gare e non c'è ancora la ditta che si è aggiudicata la raccolta differenziata, anche se probabilmente sarà la stessa ditta che gestisce. I costi sono da definire ancora, anche perché alcuni elementi saranno i nostri che vanno all'interno dell'isola ecologica; cito un caso per tutti, ci sono alcuni lavoratori socialmente utili, dipendenti del Comune che metteremo all'interno dell'isola ecologica, quindi questo non sarà un costo per noi, in più ci saranno altri che

attualmente fanno parte della ditta smaltimento rifiuti, che gestiranno quest'isola ecologica. Il costo non so dire con precisione, ma si aggira intorno ai 15-18 mila euro all'anno.

**PRESIDENTE:** Entra il Consigliere Pedata Michele. Escono i Consiglieri Ferriero Leopoldo e Di Lorenzo Luigi.

**Presenti:** n. 21;

**Assenti:** n. 10.

La parola al Consigliere Mariniello.

**CONSIGLIERE MARINIELLO:** Grazie Presidente. Vorrei rimanere, però, sul tema, su quello di cui stiamo discutendo, che è la gestione di questo centro di raccolta. Voglio circoscrivere la mia osservazione; al di là di tutte le notizie che il Sindaco sempre con molta dovizia e con molta particolarità ci riferisce in merito ai costi e al conferimento dei rifiuti e del servizio di smaltimento dei rifiuti. Dal mio punto di vista non è indifferente quello di cui parlavo prima, cioè stabilire quali sono le premialità e come queste vengano tradotte dal punto di vista organizzativo in un processo, che è funzionale alla gestione del centro di raccolta, questo non è un elemento neutrale, ha un costo; per esempio se stabilisco che queste premialità debbano essere assegnate ai cittadini attraverso un badge, quel cartellino con la fascia magnetica, evidentemente la produzione e la distribuzione di questi badge, la gestione di questi badge avrà un costo, che sarà diverso da quello che, invece, si potrebbe pensare organizzando il meccanismo delle premialità con altri strumenti. Quindi questo ragionamento, nonostante si possa riferire alla fase del pagamento, a una fase successiva, esterna al discorso della gestione, in realtà rientra nella gestione, perché significa quanto costa alla fine tutto questo servizio. Secondo me, almeno dal punto di vista del principio, andava inserito nel regolamento un riferimento alle premialità, se non altro per stabilire un principio, perché mi sembra, dalla lettura del regolamento, che tutte queste disposizioni alla fine avvantaggino soltanto il gestore e che i cittadini comunque si fanno carico, certamente per loro utilità di salute, di vivere in un ambiente più pulito, questo è ovvio, però, secondo me, andava inserito come riferimento al principio, uno dei principi della gestione del centro di raccolta, che i cittadini, che correttamente affrontassero il discorso del conferimento, andava detto che comunque venivano premiati con una serie di vantaggi, visto che, nonostante i cittadini di Sant'Antimo abbiano risposto in maniera buona, corretta,

sensibile al problema della differenziata, a tutt'oggi non hanno molti vantaggi dal fatto di farla e farla bene. Grazie.

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Di Giuseppe Pasquale.

**CONSIGLIERE DI GIUSEPPE:** Giusto per fare una considerazione e per rispondere al Consigliere Mariniello, in realtà è vero che il regolamento non prevede ancora questo schema di premialità prevista, che successivamente verrà prevista. Il finanziamento, quello della Provincia, prevedeva soltanto la parte infrastrutturale, che abbiamo predisposto, cioè una bilancia speciale automatizzata con un sistema di pesatura, poi, successivamente, con una delibera, verrà stabilito il sistema di premialità, come diceva il Sindaco, a seconda dell'indirizzo. L'articolo 9 del regolamento, in realtà, cita *"anche al fine di promuovere azioni premianti agli utenti"* cioè prevede per la pesatura in ingresso e in uscita un sistema di premialità, che verrà successivamente, poi, stabilito da una delibera di Giunta. Per quanto riguarda, poi, la parte che abbiamo anche previsto successivamente, anzi per far risparmiare l'Ente, abbiamo fatto in modo che il flusso che emetterà, poi, la bilancia automatizzata, quando l'utente andrà lì e rilascerà lo scontrino, a fine giornata verrà inviato un flusso in automatico ad un elaboratore che verrà accreditato al singolo utente, proprietario, poi, intestatario della Tarsu, con la tessera sanitaria, senza badge, senza carte, come si fa all'erogatore delle buste e ritirerà il premio, a seconda, poi, se il premio è in natura o uno sconto sulla tassa. Questa fase è successiva, non va determinata nel regolamento la fase di premialità, ma successivamente con una delibera di Giunta.

**PRESIDENTE:** Si mette a votazione il terzo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Favorevoli: n. 19. Astenuti: n. 2.

**Il punto è approvato.**